Pubblicato il 24/01/2019

N. 00619/2019REG.PROV.COLL.

N. 00485/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 485 del 2019, proposto da Michele Di Censo e da Alessandro Di Filippo, rappresentati e difesi dall'Avvocato Maurizio Dionisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Centrale Regionale, Ufficio Centrale Circoscrizionale, U.T.G. - Prefettura di L'Aquila, Avvocatura Distrettuale dello Stato, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 52 del 19 gennaio 2019 del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sede di L'Aquila, sez. I, resa tra le parti, concernente il provvedimento di esclusione della lista movimento politico CasaPound Italia dalle elezioni regionali.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 24 gennaio 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per gli odierni appellanti l'Avvocato Maurizio Dionisio;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il 12 gennaio 2019 gli odierni appellanti, Michele Di Censo e Alessandro Di Filippo, delegati dalla lista CasaPound Italia per la circoscrizione elettorale provinciale di Pescara, hanno presentato all'Ufficio centrale circoscrizionale competente, istituito presso il Tribunale di Pescara, una lista di candidati che concorrono ai sette seggi per il Consiglio regionale dell'Abruzzo, in vista delle prossime elezioni del 10 febbraio.

1.1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, con provvedimento del 13 gennaio 2019, ha ritenuto non valida la presentazione della tale lista poiché ha rilevato che erano state presentate 48 sottoscrizioni non valide, con la conseguenza che le sottoscrizioni ritenute valide erano solo 1457, inferiori al numero di 1500 previsto per l'ammissione della lista.

1.2. Contro tale provvedimento i delegati hanno presentato ricorso alla Commissione elettorale centrale presso la Corte d'Appello di L'Aquila, sostenendo tra l'altro che il provvedimento di esclusione era inficiato dal riferimento, in epigrafe, ad un'altra competizione elettorale rispetto a quella per cui era stata presentata la lista.

1.3. L'Ufficio centrale regionale, con provvedimento del 16 gennaio 2019, ha respinto il ricorso, ritenendo che il provvedimento dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Pescara fosse affetto da un mero errore materiale, come risultante anche dal riferimento temporale all'attualità contenuto nel corpo del provvedimento e confermando, nel merito, le ragioni di esclusione già esposte dall'Ufficio centrale circoscrizionale nel provvedimento del 13 gennaio 2019.

2. Avverso tale provvedimento dell'Ufficio centrale regionale e quello dell'Ufficio centrale circoscrizionale i due delegati, sopra indicati, hanno proposto ricorso ai

sensi dell'art. 129 c.p.a. avanti al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sede di L'Aquila, e ne hanno chiesto l'annullamento, con la conseguente ammissione della lista alla competizione elettorale.

2. Nel primo grado del giudizio si è costituito l'Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila per chiedere la reiezione del ricorso.

2.1. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sede di L'Aquila, con la sentenza n. 52 del 19 gennaio 2019 ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di lite.

2.2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli interessati, articolando due motivi di censura che di seguito saranno esaminati, e ne hanno chiesto la riforma, con il conseguente annullamento dell'esclusione impugnata in prime cure.

2.3. Non si è costituito alcuno per le amministrazioni appellate.

2.4. Nella pubblica udienza del 24 gennaio 2019 il Collegio, dopo aver rilevato eventuali profili di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., e sentito il difensore degli appellanti anche sul punto, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L'appello è inammissibile e, comunque, infondato.

3.1. Preliminarmente occorre rilevare, come è stato fatto constare in udienza al difensore degli appellanti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., che l'appello è stato notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con conseguente inammissibilità di questo per non essere stata evocata in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, in violazione del combinato disposto degli artt. 144, comma primo, c.p.c. e degli art. 11, comma terzo, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1 della l. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10, comma terzo, della l. 3 aprile 1979, n. 103)

3.2. In base al combinato disposto di tali disposizioni, infatti, tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di amministrazioni statali e di enti

pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati, a pena di nullità, presso l'Avvocatura stessa.

3.3. In particolare la notifica deve essere eseguita presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita ovvero, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma.

3.4. Ne consegue che, se la notifica dell'appello proposto avverso la sentenza di un Tribunale amministrativo regionale ha avuto luogo presso l'Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede il Tribunale, la notifica deve considerarsi nulla, con la conseguente inammissibilità dell'appello stesso, ove la pubblica amministrazione evocata, come è accaduto nel caso di specie, non abbia sanato tale nullità con la propria costituzione in giudizio trovando applicazione, sotto quest'ultimo profilo, il principio di conservazione degli atti processuali, una volta che sia stato comunque conseguito lo scopo a cui gli stessi erano preordinati ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (v., *ex plurimis*, Cons. St., sez. III, 14 gennaio 2019, n. 356).

3.5. Quanto esposto sarebbe già bastevole a dirimere la controversia in esame per la radicale inammissibilità dell'appello.

3.6. In ogni caso, attesa la natura della controversia concernente l'esclusione della lista, ritiene il Collegio, per ragioni di giustizia sostanziale, di dover esaminare nel merito i motivi di appello e di rilevarne l'infondatezza.

4. Quanto al primo motivo (pp. 3-7 del ricorso), infatti e anzitutto, occorre evidenziare che l'erronea indicazione della data delle elezioni nell'intestazione del provvedimento adottato dall'Ufficio centrale circoscrizionale, in questa sede impugnato, non ne inficia la validità in quanto, per consolidata giurisprudenza del Consiglio, l'errore o l'omissione nell'intestazione o nel preambolo del provvedimento costituisce una mera irregolarità, improduttiva di effetti invalidanti per il provvedimento, laddove dal suo contenuto si apprezzi la sostanziale

chiarezza, e correttezza, della volontà manifestata dalla pubblica amministrazione nel concreto esercizio del potere.

4.1. Dallo stesso provvedimento (verbale n. 15 del 13 gennaio 2019) risulta del resto con chiarezza e incontestabilmente, come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, che l'Ufficio centrale circoscrizionale si è riunito il 13 gennaio 2019 e che, quindi, l'erronea indicazione della data delle elezioni nell'intestazione del verbale – "Elezione del Consiglio regionale dell'Abruzzo del 25 maggio 2014 – altro non sia che una mero refuso, con tutta probabilità dipeso dall'impiego dei moduli dei verbali usati per le precedenti elezioni regionali, non sussistendo alcun dubbio, comunque, sulla riferibilità del provvedimento alle elezioni prossime del 10 febbraio 2019, proprio sulla base della correttezza di tutti gli altri riferimenti temporali contenuti nel medesimo verbale.

4.2. La censura proposta dagli appellanti, quindi, non può essere condivisa.

4.3. Il motivo in esame non è meritevole di accoglimento nemmeno nella parte in cui lamenta che l'Ufficio centrale regionale, confermando il provvedimento adottato dall'Ufficio centrale circoscrizionale, avrebbe escluso la regolarità delle 17 sottoscrizioni apposte su un modulo non contenente alcun riferimento ai candidati e, appunto, «*per il sol fatto di avere utilizzato erroneamente un modello "diverso", quando è di tutta evidenza l'errore materiale scusabile non potendo certamente i sottoscrittori avere apposto la firma per sostenere le elezioni presidenziali statunitensi, bensì quelle che li riguardavano più da vicino*» (p. 7 del ricorso).

4.4. L'assenza di qualsivoglia riferimento ai candidati della lista nel modulo non è solo una questione formale di modulistica perché, come ha ben rilevato il primo giudice, rende del tutto incerto il riferimento delle firme alla volontà di appoggiare la candidatura di questi, con la conseguenza che l'assoluta incertezza in ordine a tale volontà, per essere le 17 sottoscrizioni apposte in un modulo destinato alla presentazione della candidatura alla carica di Presidente, comporta la loro

irrimediabile invalidità, con la conseguenza che le sottoscrizioni non raggiungono il numero minimo richiesto di 1500.

4.5. Principio consolidato in materia elettorale, costantemente ribadito da questo Consiglio di Stato, è che la raccolta delle firme deve essere effettuata con un modulo completo degli elementi richiesti, in modo da evitare che gli elettori possano firmare su un foglio che non permetta il proprio collegamento logico a una specifica formazione politica, e, quindi, senza avere alcuna consapevolezza di quale lista si tratti e di quale sia la sua concreta composizione (v., *ex plurimis*, Cons. St., sez. V, 29 aprile 2011, n. 2556).

4.6. Ne discende la legittimità dell'esclusione disposta dai provvedimenti impugnati in prime cure, come la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, qui gravata, ha acclarato.

5. Quanto al secondo motivo di appello (pp. 7-8 del ricorso), con il quale si deduce la violazione dell'art. 129, comma 3, lett. a), c.p.a., si deve rilevare che gli odierni appellanti non hanno dato alcuna prova o, comunque, principio di prova, nemmeno allegando quali siano gli eventuali controinteressati rispetto alla loro impugnativa, che le formalità richieste da tale disposizione non siano state assolte e, in particolare, che l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato non abbia reso pubblico «*il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico*», dovendo qui rammentarsi che tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati.

5.1. Anche ove si voglia ammettere che così non sia stato, con eventuale lesione del contraddittorio di eventuali controinteressati (e in particolar modo, nel caso di specie, dei canditati delle liste ammesse: v., sul punto, Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1058), la conseguenza di tale violazione non è, come a torto assumono gli appellanti, la nullità del provvedimento di esclusione, adottato dalla Commissione,

ma al più la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio in danno dei medesimi controinteressati.

5.2. Questi tuttavia, quando pure non abbiano avuto notizia del ricorso proposto in primo grado o di quello proposto in appello, per il mancato adempimento delle formalità rispettivamente previste dall'art. 129, comma 3, lett. a) e dall'art. 129, comma 8, c.p.a., nessun interesse avrebbero a proporre una eventuale opposizione di terzo (arg. *e contrario*, sul punto, dalla già richiamata sentenza di Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1058, § 9.2.5., lett. g)), atteso l'esito definitivamente favorevole, per essi, del presente giudizio, con conseguente esclusione della lista odierna appellante dalla competizione elettorale.

5.3. Di qui la infondatezza anche di tale secondo motivo.

6. In conclusione, per le ragioni esposte, la sentenza qui impugnata merita integrale conferma, con la conseguente accertata legittimità dell'esclusione della lista.

6.1. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado del giudizio, attesa la mancata costituzione delle amministrazioni appellate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come proposto da Michele Di Censo e Alessandro Di Filippo, lo dichiara inammissibile e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Nulla sulle spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2019, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Massimiliano Noccelli	**Roberto Garofoli**

IL SEGRETARIO